



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.2 del 28/01/2022

Protocollo

N.992 del 28/01/2022

OGGETTO: Ordinanza limitazione alla circolazione stradale per allacci AQP

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE: POLIZIA LOCALE

Premesso che con il Decreto del Sindaco n. 1 del 13/05/2021 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del V Settore "Polizia Locale" e delle relative competenze e funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

– la comunicazione prot. n. 982 del 27.01.2022 di inizio lavori di realizzazione di allacciamenti di utenza e del prolungamento di tronchi idrici e fognanti – Ambito 12 - per conto dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. da parte della "Vigilia '87 Società Cooperativa a.r.l." con sede in Andria via Aristofane n. 25, a partire da giorno **31/01/2022, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, e fino al termine dei lavori**, in via C. Pisacane n. 71 e in via Calatafimi n. 42;

– il D.lgs 15/11/93, n.507;

– il D.lgs 30/04/92, n.285 (Codice della Strada) e relativo Reg. di esecuzione;

– il Regolamento Comunale riguardante l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CONCEDE

a titolo temporaneo l'occupazione del suolo pubblico con le precisazioni, direttive e prescrizioni sotto riportate; l'occupazione deve intendersi concessa, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, da giorno **31/01/2022 e fino al termine dei lavori** relativamente alla via sopra specificata e si intende altresì nulla qualora le opere da eseguire non siano state autorizzate dai soggetti competenti;

A CONDIZIONE CHE:

· al momento del rilascio della presente autorizzazione sia stata già corrisposta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

• siano rispettate le disposizioni vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

• siano osservate le prescrizioni riportate sul presente atto nonché eventuali particolari disposizioni

impartite da parte degli organi di controllo;

- il presente atto ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;
- che l'intera area di ingombro venga delimitata con opportuni presidi e segnalata opportunamente;
- sia osservato quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

PRESCRIVE CHE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Fa carico al titolare della concessione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati a terzi per effetto dell'occupazione;
2. L'occupante deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a non creare danno a manufatti ed arredi;
3. Al termine dell'occupazione il titolare della presente ha l'obbligo di provvedere alla completa rimozione delle installazioni, occupazioni ed opere e di rimettere il suolo pubblico in pristino stato;
4. Con eventuali ponteggi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - i ponteggi non possono insistere, salvo particolari e relative prescrizioni o assenza di marciapiede, sulla carreggiata e devono poggiare su apposite mascelle in legno;
 - i ponteggi dovranno essere adeguatamente ancorati in modo tale da assicurare la stabilità degli stessi;
 - la struttura potrà essere realizzata a sbalzo ad un'altezza sul piano viabile non inferiore a m. 5,10;
 - in difetto, ovvero nell'impossibilità materiale di garantire la predetta larghezza, dovranno essere presi accordi con l'Ufficio Traffico di questo Comando onde predisporre un idoneo corridoio, delimitato e protetto, per il passaggio in sicurezza dei pedoni. La presente dovrà essere tenuta presso il luogo di occupazione, a disposizione degli agenti delle forze di polizia;
 - la recinzione degli scavi deve essere visibile e corredata di segnaletica stradale con rifrangenti diurni e luce notturna.

Pertanto

ORDINA

a partire da giorno 31/01/2022, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, e fino al termine dei lavori di realizzazione di allacciamenti di utenza e del prolungamento di tronchi idrici e fognanti per conto dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. da parte della "Vigilia '87 Società Cooperativa a.r.l." con sede in Andria via Aristofane n. 25:

- DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PISACANE (tratto compreso tra via M.M. Lorusso e via S.ta Caterina da Siena) ed in VIA CALATAFIMI (tratto compreso tra via Carso e via E. De Amicis), CON DIVIETO DI SOSTA IN CORRISPONDENZA, rispettivamente, dei cc.nn. 71 e 42.

Il titolare della ditta è incaricato della messa in sicurezza ed in opera della relativa segnaletica stradale provvisoria prima dell'inizio lavori e rendere pubblica la presente ordinanza apponendone copia sulla transenna di interdizione al traffico veicolare; in difetto lo stesso incorrerà nelle violazioni previste dall'art. 21 del predetto Codice.

Inoltre:

- e' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;
- la presente viene rilasciata a titolo temporaneo ed e' revocabile per motivi di pubblico interesse;

- l'inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto nonché delle vigenti disposizioni comporterà la decadenza della concessione con il venire meno degli effetti della medesima.

A V V E R T E

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che a norma dell'art. 3 c. 4° della L. 07/08/1990, n° 241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della L. 06/12/1971, n°. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3° del C.d.S.-D.LGS. n° 285/1992, sempre nel termine dei 60 giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Reg. di esecuzione al C.d.S., DPR n° 495/1992.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 195, "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali sono raccolti per le finalità del procedimento per il quale la presente domanda è presentata, saranno trattati anche elettronicamente e comunicati, nei limiti e per le finalità consentiti, ai soggetti ai quali per Legge o Regolamento è prevista la trasmissione. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Titolare dei dati è il Comune, nella persona del Sindaco protempore.

Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante della Polizia Locale di San Donaci.

La presente viene trasmessa a: "Vigilia '87 Società Cooperativa a.r.l.", Comando Stazione Carabinieri di San Donaci, Sig. Sindaco, Responsabile dell'UTC.

IL DIRIGENTE

f.to Com. Vincenzo ELIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 130

La presente Ordinanza Dirigenziale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addì 28/01/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 28/01/22

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA